



Circolare N. 1178

Prot. N. 20622 sb/er/GG

Alle Aziende Associate

Loro Sedi

Roma, 18.04.2008

NUOVI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON LE COMPAGNIE

Ci viene segnalato dagli Associati che molte compagnie si sono attivate per far sottoscrivere appendici o nuovi accordi di libera collaborazione, esercitando peraltro una loro facoltà legittima.

Da un esame dei testi inviati all'Associazione, è emerso che alcuni accordi contengono richieste e/o vincoli che prescindono dalla lettera e dallo spirito della norma.

L'Associazione ritiene quindi di indicare quegli elementi che paiono difforni dalle logiche commerciali che sottendono a tali accordi e che ci sono stati segnalati:

- 1) Innanzitutto, per instaurare il rapporto con la compagnia è sufficiente che l'intermediario dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla Legge e del Regolamento per lo svolgimento dell'attività, comunicando il numero di iscrizione alla Sezione B del RUI.
Si consiglia pertanto di non accettare clausole che impongano di comunicare alla compagnia informazioni ulteriori, quali ad esempio il possesso dei requisiti professionali, l'assolvimento degli obblighi formativi del Broker e dei suoi collaboratori o la conservazione dei documenti.
- 2) Allo stesso modo riteniamo opportuno non consentire alle compagnie di intervenire nei rapporti commerciali in corso tra cliente e Broker, imponendo obblighi relativi agli anticipi dei premi o ad altri accordi relativi al rapporto sottostante.
- 3) E' del pari suggerito di non accettare clausole che prevedano il pagamento del premio prima dell'emissione del contratto o altri documenti comprovanti la decorrenza dell'accettazione della copertura.
- 4) Si sconsiglia di accettare clausole che impongano la comunicazione degli estremi del conto corrente separato di cui all'art. 117 cap e 54 Regolamento, suggerendo invece di apporre in calce agli estratti conto una dicitura del seguente tenore: "il pagamento dei premi di cui al presente estratto conto viene eseguito dal conto corrente istituito ai sensi degli articoli 117 cap e 54 Regolamento".

Con l'occasione rammentiamo che l'incasso dei premi deve avvenire esclusivamente per il tramite del conto corrente ex art. 117 c.a.p.; tuttavia l'organo di vigilanza ha previsto che qualora un premio venga accreditato su un conto diverso da quello aventi le caratteristiche indicate, l'intermediario possa provvedere al trasferimento entro 5 i giorni successivi.

- 5) Ci è stato infine segnalato che alcune compagnie stanno inserendo clausole più sfavorevoli (es: retrocessione delle provvigioni anche in caso di recesso dal contratto per sinistrosità) rispetto agli accordi previgenti, per cui invitiamo tutti gli Associati a leggere attentamente i nuovi modelli di accordo che dovessero pervenire e a segnalarci eventuali difformità dai criteri generali.
- Nel ricordarvi che un accordo di libera collaborazione tra Aiba e Ania non è stato sottoscritto e non si prevede che si possa definire in un prossimo futuro, stante l'indisponibilità dichiarata dell'Ania a poter prendere posizione per tutte le compagnie, si allega alla presente il nuovo testo di Accordo Broker – Imprese, rielaborato di recente dall'Associazione sulla base delle esperienze acquisite nell'ultimo anno.

La Segreteria rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Giorgio Ghezzi



Testo Aiba - Accordo Broker/Impresa - (Ediz. aprile 2008)

ACCORDO DI LIBERA COLLABORAZIONE NEI RAMI

Vogliate prendere cortese nota che fra la nostra società in seguito definita “l’Impresa” e la Vostra Ditta, iscritta alla sezione b) del Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. lgs 209/2005 di seguito definita “il Broker”, i rapporti, che eventualmente insorgeranno in relazione alla stipulazione di contratti assicurativi presentati dal Broker nell’interesse dei Clienti nei Rami ... , verranno regolati secondo quanto qui appresso indicato

1. REGOLE GENERALI

1.1 Il Broker agisce su incarico del Cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione.

Pertanto il Broker, per conto del Cliente, è libero di proporre a qualsiasi altra Impresa, che non sia la firmataria del presente accordo, l’assunzione di rischi

1.2 L’Impresa si riserva di prestare o meno, in tutto o in parte, il proprio consenso alla stipulazione delle coperture assicurative richieste, con esclusione per il Broker di qualsiasi potere di stipulazione in nome e per conto dell’Impresa stessa.

1.3 Le parti si obbligano reciprocamente anche per conto del proprio personale a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie connesse alle rispettive attività di cui verranno a conoscenza nella esecuzione del presente accordo di collaborazione, così come quelle relative alla rispettiva organizzazione aziendale.

1.4 Nel caso in cui l’impresa intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Cliente, darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente.

1.5 Il Broker può operare per il Cliente sia sulla base del conferimento per iscritto di una nomina quale Broker esclusivo autorizzato a gestire l’intero programma assicurativo dello stesso, sia su specifico incarico scritto dato dal Cliente di volta in volta per la negoziazione di singoli affari, sia anche senza avere un incarico scritto da parte del cliente

1.6 Il Broker gestirà per conto del Cliente i contratti presentati dallo stesso Broker e accettati dall’Impresa e dal Cliente, sempreché il Cliente gli abbia conferito l’incarico e fintanto che tale incarico resti in vigore, ai sensi di quanto disciplinato dal successivo allegato C).

1.7 Salvo quanto previsto al successivo punto 1.9, il Broker che abbia ricevuto incarico scritto non esplorativo dal Cliente, sarà informato dall’impresa qualora essa rilasci quotazioni ad altri Broker o al Cliente stesso, su affari già quotati al Broker.

1.8 Il Broker è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto all'impresa la revoca dell'incarico ricevuta dal cliente e comunque ogni variazione del suo rapporto con il Cliente che possa essere di interesse dell'Impresa.

1.9 Qualora il Cliente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Cliente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Cliente, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Cliente ed il/i Broker o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

In tali casi troveranno applicazione rispettivamente l'articolo 4.3 e 4.4.

2. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEGLI AFFARI

2.1 Le proposte di assicurazione con gli eventuali questionari e la modulistica privacy dovranno essere presentate compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal Cliente soprattutto al fine di un'esatta individuazione e classificazione del rischio.

2.2 Quando non sia richiesta la compilazione di appositi documenti, ogni elemento utile per l'esatta rappresentazione del rischio dovrà essere comunque fornito dal Broker in modo chiaro e univoco e con i mezzi più idonei. Anche in questo caso, come pure nell'eventualità che vengano forniti dallo stesso dati complementari a quelli contenuti nei documenti di cui al punto 2.1, saranno applicabili le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.

2.3 Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Cliente all'impresa, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Cliente, si intenderanno come fatte dal Cliente stesso.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Cliente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Cliente al Broker potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa.

In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte tempestivamente all'Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Impresa stessa

2.4 L'Impresa, ricevuta la proposta dal Broker, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere nel minor tempo possibile al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali, e sul modulo del consenso per il

trattamento dei dati personali da parte dell'impresa, nonché dell'esattezza della data di perfezionamento e/o di pagamento del premio indicata nei documenti stessi.

Il Broker potrà concordare con l'impresa un collegamento telematico per la trasmissione dei dati e la stampa di polizze.

2.5 Le polizze e le appendici emesse dall'Impresa, regolarmente perfezionate i cui premi sono stati versati sul conto separato di cui all'art. 117 del Codice di Assicurazione e nei tempi previsti dall'art. 54 del Regolamento Isvap n. 5/2006, dovranno essere restituite alla stessa entro 90 giorni

Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dall'impresa, in caso di mancato perfezionamento e/o pagamento dovranno essere restituite alla stessa entro 90 giorni dalla rispettiva emissione.

2.6 L'assicurazione avrà effetto dalla data e dall'ora indicata nei documenti contrattuali, ma comunque non prima del pagamento del premio

2.7 Qualora il Broker richieda una specifica data e/o ora di effettivo inizio della garanzia assicurativa diverse da quelle di cui al punto 2.6, queste dovranno essere concordate con l'Impresa a mezzo di scambio di telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa antecedente alla data e/o all'ora di inizio della garanzia.

In questo caso, la data e/o l'ora così concordata sarà quella di effettivo inizio della garanzia anche se non siano ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali ed anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sia stato corrisposto dal Cliente

In questo caso, nell'eventualità che non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Cliente, di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate.

2.8 Ai sensi del presente accordo, il broker è autorizzato ad incassare i premi per conto dell'impresa, ai sensi dell'art. 55, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005.

Fermo restando questo principio, al fine di consentire la corretta determinazione del momento in cui è stato effettuato il pagamento che ha rilevanza per la decorrenza, la sospensione e la riattivazione della garanzia oggetto della polizza di assicurazione, l'Intermediario deve:

- o tenere agli atti
- o fornire - tempestivamente

un estratto delle registrazioni relative alle operazioni contabili previste all'art. 3.1 del presente accordo,

Ai fini della determinazione della decorrenza, della sospensione e della riattivazione della garanzia il pagamento si intende effettuato:

- in caso di bonifico bancario: nel giorno in cui è stato effettuato l'ordine di bonifico o nel giorno della valuta dell'operazione, se successiva;
- in caso di altri mezzi di pagamento: nel giorno in cui il pagamento è stato effettuato.

Nel caso di pagamenti effettuati a mezzo assegni bancari, gli stessi si intendono ricevuti salvo buon fine.

L'elenco giornaliero delle registrazioni contabili effettuate con tutti gli elementi necessari sia per identificare la data del pagamento, sia per identificare i titoli cui le registrazioni si riferiscono dovrà essere:

- > o tenuto agli atti
- > o trasmesso all'Impresa a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa.

Il broker deve segnalare, ai sensi del D. Lgs. 231/07, il mezzo di pagamento del premio. Entro i termini previsti dalla Legge dovrà essere fatta la segnalazione di identificazione – quando prevista - del soggetto che esegue l'operazione.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell'art. 55, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Il Broker, fermo l'obbligo del Cliente, si riconosce in ogni caso debitore in proprio verso l'Impresa delle somme incassate e versate sul conto separato o comunicate secondo le modalità precedentemente descritte e si impegna a corrisponderle all'Impresa nei modi e nei termini indicati all'art. 3.

2.9 Nel caso in cui il rischio venga assunto in coassicurazione, qualora l'impresa, in qualità di delegataria, d'intesa con il broker, decida di limitare l'incasso dei premi alla sola quota di propria spettanza, dovrà essere inserita in polizza la clausola di delega di cui all'allegato A).

Qualora la delegataria decida, d'intesa con il broker, di incassare l'intero premio comprensivo delle quote di tutte le coassicuratrici, dovrà essere inserita in polizza la clausola di delega di cui all'allegato B).

3 ASPETTI CONTABILI ED AMMINISTRATIVI

3.1 Il Broker deve registrare giornalmente ed in ordine cronologico su libri o registri o supporti informatici le operazioni di incasso del premio, nonché ogni altra operazione contabile e amministrativa interessante l'Impresa, corredate da tutti gli elementi necessari per l'identificazione dei titoli cui tali operazioni si riferiscono ed è tenuto ad esibire all'Impresa, che ne faccia richiesta in qualsiasi momento, i suddetti supporti contabili unitamente alla documentazione in suo possesso.

Il Broker deve comunicare all'Impresa il luogo di tenuta dei suddetti documenti o supporti.

3.2 Alla fine di ogni mese il Broker deve provvedere alla chiusura amministrativa e contabile. Entro il giorno ... del mese successivo, egli deve inviare all'Impresa estratti — conto di tutti i movimenti

contabili di interesse dell'impresa stessa ed il relativo saldo contabile, cioè al netto delle provvigioni pattuite.

In caso di saldo a debito dell'Impresa, la stessa, verificata l'esattezza dell'estratto conto, deve rimettere al Broker tale saldo entro giorni dal ricevimento dell'estratto conto stesso.

4. PROVVIGIONI

4.1 Per i contratti da lui intermediati, il Broker verrà compensato con provvigioni, nella misura, alle condizioni e nei termini fissati nell'allegato1 documento che forma parte integrante del presente accordo, a valere sui premi che l'Impresa avrà effettivamente incassato.

Qualora l'Impresa dovesse recuperare il premio a mezzo dei propri uffici, al Broker spetteranno le suddette provvigioni ridotte del 50%.

4.2 Ferma l'ipotesi prevista al punto 4.4, qualora il Broker riceva dal Cliente incarico di amministrare polizze già in corso con l'Impresa, nessun compenso gli sarà dovuto per tali polizze da parte dell'Impresa fatti salvi eventuali successivi aumenti di premio o diverso specifico accordo.

4.3 Qualora il Cliente revochi l'incarico al Broker, senza affidarne un altro ad altro Broker, al Broker stesso non sarà dovuta alcuna provvigione per i premi delle annualità successive a quella in corso al momento della cessazione dell'incarico. Saranno invece dovute, ad avvenuto incasso, le provvigioni sugli eventuali premi arretrati nonché, relativamente al periodo assicurativo in corso, sulle rate a scadere a pagamento frazionato e sulle regolazioni di premi a consuntivo.

4.4 Nel caso di passaggio dell'incarico da un Broker ad un altro, al Broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le tre parti:

- a) Le provvigioni maturate sui contratti annuali conclusi o sui contratti in corso la cui data di rinnovo cada entro la data di scadenza del suo incarico.
- b) Le provvigioni maturate sui contratti poliennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico.
- c) Le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

Ai fini di quanto indicato ai punti a) e b) in caso di polizze scadenti lo stesso giorno in cui scade l'incarico del Broker cessante, le provvigioni spettano al Broker subentrante.

In presenza di Broker, senza incarico scritto rilasciato dal cliente o con incarico disdettabile senza preavviso, spettano comunque al Broker cessante le provvigioni relative ai premi dei contratti annuali tacitamente rinnovati o dei contratti poliennali, da lui gestiti, scadenti nei trenta giorni successivi alla

data della notifica della disdetta dell'incarico o di richiesta di trasferimento della gestione del contratto all'altro Broker.

La clausola di delega di cui al precedente punto 2.9, riportata nelle polizze interessate dal passaggio dell'incarico da un Broker all'altro, può essere modificata su richiesta del Cliente, dalla data di decorrenza dell'incarico del Broker subentrante, senza il consenso del Broker cessante.

4.5 Nell'ipotesi di disdetta del presente accordo comunicata dall'impresa, ai sensi dell'articolo 6, spetteranno al Broker le provvigioni pattuite su tutte le polizze da lui intermedie fino alla loro successiva scadenza annua e successivi rinnovi e sostituzioni, a condizione che permanga in vigore l'incarico di brokeraggio conferito dal cliente.

Le disposizioni di cui al presente punto 4.5 non si applicano nelle ipotesi di risoluzione del presente accordo:

- nel caso in cui venga meno l'iscrizione del Broker alla sezione b) del Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private;
- per grave inadempimento del Broker.

4.6 Qualora l'Impresa dovesse restituire al Cliente in tutto od in parte il premio pagato, il Broker sarà tenuto a restituire a sua volta all'Impresa la provvigione percepita sull'ammontare del premio restituito.

Questa disposizione non si applica nel caso di storno del contratto per recesso dell'Impresa per sinistro e nei casi di rimborso di premi per effetto della eventuale partecipazione agli utili.

5. NORME RELATIVE AI SINISTRI.

5.1 Ricevuta la denuncia di un sinistro, l'Impresa comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato.

5.2 L'Impresa e/o i suoi incaricati, per quanto possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker, sempre che il cliente non abbia impartito istruzioni difformi

6. TERMINI DI VALIDITA' - DISDETTA – EFFETTI.

6.1 Il presente accordo è a tempo indeterminato e potrà essere disdetto da una delle parti in qualunque momento, a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno giorni. Tale preavviso non sarà dovuto in caso di grave inadempimento di una delle parti.

Il presente accordo , inoltre, si intenderà risolto di diritto ad ogni effetto e con decorrenza immediata nel caso che, per qualunque motivo, venga meno l'iscrizione del Broker alla sezione b) del Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, del D. lgs 209/2005.

6.2 Fermo quanto previsto al punto 4.5, sarà comunque consentito al Broker, limitatamente ai contratti in essere ed a condizione che permanga l'incarico del cliente, di provvedere al pagamento dei premi per conto del Cliente stesso nelle forme e nei modi che saranno concordati con l'Impresa.

In assenza di specifico patto, l'Impresa rilascerà quietanza al ricevimento delle somme dovute al netto delle provvigioni.

6.3 Pur se non necessario resta espressamente confermato che la risoluzione della presente lettera non darà luogo, da parte dell'Impresa nei confronti del Broker, ad alcun obbligo di indennizzo, neanche per rimborso spese od altro titolo o causa.

Con l'accettazione di entrambe le Parti del presente accordo, mediante scambio di corrispondenza commerciale, si intendono annullati tutti i precedenti accordi intercorsi tra le parti

CLAUSOLA EVENTUALE - ARBITRATO

Ogni controversia relativa al presente accordo, sarà demandata ad un arbitrato irrituale condotto da due arbitri, da nominarsi per iscritto, uno da ciascuna Parte, entro venti giorni dalla data della richiesta fattane da una parte a mezzo lettera raccomandata.

I due arbitri, entro dieci giorni dall'avvenuta nomina, dovranno eleggere per iscritto un terzo arbitro, che sarà chiamato a pronunciarsi soltanto in relazione ai punti sui quali i primi due non riescano a raggiungere l'accordo.

Se una parte non provvederà alla nomina del proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nomineranno il terzo nei termini e modi sopra previsti, la parte più diligente potrà farli nominare

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità procedurale e decidono a maggioranza.

Le pronunce degli arbitri saranno obbligatorie per le parti, senza facoltà di impugnativa se non nel caso di dolo, salva comunque la rettifica degli eventuali errori di calcolo.

Le pronunce dovranno essere emesse entro sessanta giorni dalla data di elezione del terzo arbitro; qualora gli arbitri non dovessero rispettare detto termine e non venisse loro concessa proroga dalle stesse parti, essi potranno essere considerati decaduti con conseguente nomina di altri in loro vece.

Ciascuna delle parti sopporterà la spese del proprio arbitro, mentre quelle del terzo saranno ripartite a metà.

N.B.: Nell'ipotesi in cui non venga inserito nell'accordo la presente clausola, sarà opportuno inserire la clausola che preveda il foro convenzionale

ALLEGATI

Formano parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:

- Gestione della polizza in coassicurazione affidata al broker. Ripartizione dell'assicurazione e delega (con pagamento del premio alla delegataria e ai coassicuratori)
- Gestione della polizza in coassicurazione affidata al Broker. Ripartizione dell'assicurazione e delega (con pagamento del premio alla sola delegataria)
- Gestione della polizza senza coassicurazione affidata al Broker
- Disciplina specifica per la stipulazione di contratti assicurativi nei Rami Vita e Capitalizzazione.
- Normativa Privacy

(Allegato A)*

* non applicabile alle assicurazioni vita e credito e cauzioni

Gestione della polizza in coassicurazione affidata al Broker. Ripartizione dell'assicurazione e delega (con pagamento del premio a delegataria e coassicuratori)

“L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese in appresso indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker e le Imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega all'Impresa ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con l'impresa Delegataria, informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc). E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla delegataria e alle coassicuratrici, ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla delegataria dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla delegataria, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della delegataria da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte alla delegataria soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla delegataria e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della delegataria stessa.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006 .

Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo o dopo l'esplicita accettazione della modifica, effettuata a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa.

Tale documentazione verrà tempestivamente trasmessa dal broker alla delegataria”.

(Allegato B)

* non applicabile alle assicurazioni vita e credito e cauzioni

Gestione della polizza in coassicurazione affidata al Broker. Ripartizione dell'assicurazione e delega (con pagamento del premio alla sola delegataria).

“L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese in appresso indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker e le Imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega all'Impresa ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con l'impresa Delegataria, informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc).

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla delegataria e alle coassicuratrici, ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla delegataria dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla delegataria, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della delegataria da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte alla delegataria soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla delegataria e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della delegataria stessa.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo o dopo l'esplicita accettazione della modifica, effettuata a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa.

Tale documentazione verrà tempestivamente trasmessa dal broker alla delegataria”.

(Allegato C)

Gestione della polizza senza coassicurazione, affidata al Broker.

“Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker ... e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker ... il quale tratterà con l’Impresa

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte all’Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all’Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell’Impresa stessa

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 118 del D. lgs 209/2005.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell’ambito dell’informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell’art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l’incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l’incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell’Impresa.

L’Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico”.

(Allegato D)

Disciplina specifica per la stipulazione di contratti assicurativi nei Rami Vita e Capitalizzazione.

Nel caso di stipulazione di contratti assicurativi intermediati dal Broker nell'interesse dei Clienti nei Rami Vita e Capitalizzazione, in aggiunta alla disciplina prevista dalle norme generali dell'Accordo di libera collaborazione" si applicano, in quanto compatibili con la natura di tali contratti, le disposizioni di cui al presente allegato.

Ogni comunicazione riguardante il contratto da farsi all'Impresa, ivi compresi il recesso o il riscatto, debbono necessariamente essere fatte dal Cliente ed acquisiranno efficacia solo dal momento in cui verranno a conoscenza dell'Impresa stessa.

L'impresa ha facoltà di stabilire modalità di pagamento e/o di rimessa premi, ai fini dell'operatività delle prestazioni in deroga alle Norme generali del presente Accordo.

Delle eventuali determinazioni dell'impresa, il Broker è tenuto a dare comunicazione al Cliente nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi dell'art. 120, del D. lgs 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

(Allegato E)

D. lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, in materia di protezione dei dati personali.

Le parti, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente accordo, opereranno quali autonomi titolari del trattamento dei dati raccolti.

Il Broker, in quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati personali che saranno trasmessi all'Impresa saranno raccolti secondo liceità e correttezza, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti.

Il Broker si impegna a fornire al cliente e agli assicurati, l'informativa per l'impresa e a raccogliere i relativi consensi secondo le modalità ed i tempi predisposti all'impresa stessa

Le parti del presente contratto reciprocamente dichiarano e garantiscono l'un l'altra di aver adottato adeguate e preventive misure di sicurezza idonee a garantire il trattamento e la protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla disciplina concernente le misure minime di sicurezza, che si obbligano a rispettare anche nell'esecuzione del presente accordo.

Il Broker e l'impresa, inoltre, dichiarano di essere a conoscenza delle predette norme, di osservarle e farle osservare ai propri collaboratori.